



ENERGIA



FOTOVOLTAICO E FONTI RINNOVABILI

Informativa Antimafia: termine ultimo per l'invio della documentazione per i controlli antimafia

Il GSE ha comunicato che il **30 novembre 2014** è il termine ultimo per inviare la **documentazione antimafia**. Si ricorda che gli operatori obbligati ad inviare tale comunicazione sono tutti quelli che ricevono incentivi dal GSE per un importo complessivo superiore a 150.000 € calcolato sull'intera durata del periodo incentivante (es. *tutti gli impianti FV superiori a 20 kW rientrano nell'obbligo*).

Oltre tale scadenza, il GSE ha la facoltà di sospendere l'erogazione dei contributi.

I nostri tecnici del settore Energia sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per assistervi nella compilazione e nell'invio della documentazione.

Tecnici referenti: ing. Andrea D'Ascanio (e-mail: andrea.dascanio@scsa.it)

EFFICIENZA ENERGETICA

Obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e le aziende energivore

Il D.Lgs. n°102 del 04/07/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica" ha introdotto importanti novità per favorire l'efficienza negli usi finali dell'energia e raggiungere così il target della riduzione del 20% dei consumi energetici entro il 2020.

In particolare diventa obbligatorio per le **Grandi Imprese** (*imprese con più di 250 lavoratori e fatturato superiore a 50 M€ , o bilanci annuali superiori a 43 M€*), di eseguire una diagnosi energetica in tutti i siti produttivi nazionali, entro il **5 dicembre 2015**, e successivamente ogni 4 anni.

Sono esenti da questo obbligo le grandi imprese che hanno adottato Sistemi di Gestione (SGE) secondo le norme ISO 50001, ISO 14001 o EMAS, a condizione che sia presente un audit energetico conforme alle indicazioni dell'Allegato 2 al decreto medesimo.

Sono comunque soggette all'obbligo di effettuare diagnosi energetiche le **Imprese Energivore**, indipendentemente dalle loro dimensioni, con le medesime scadenze. Tali imprese devono inoltre dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati oppure devono adottare Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE) conformi alla norma ISO 50001.

I risultati dovranno essere comunicati all'ENEA, soggetto al quale sono delegati i controlli a campione sulle diagnosi effettuate.

Sono previste sanzioni da 4.000 € a 40.000 € per le imprese che non avranno eseguito le diagnosi energetiche entro la scadenza o se tali diagnosi non saranno conformi alle indicazioni previste.


I nostri tecnici del settore Energia sono a disposizione per verificare se rientrate nell'obbligo e per assistervi nell'effettuare le diagnosi energetiche richieste dalla normativa.

Studio Centro Sicurezza Ambiente Srl è infatti un soggetto abilitato ad eseguire tali diagnosi, in quanto è una **E.S.CO. (Energy Service Company)** con consulenti tecnici **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** accreditati.

Tecnici referenti:

ing. Andrea D'Ascanio (e-mail: andrea.dascanio@scsa.it)

ing. Fadi Onza (e-mail: fadi.onza@scsa.it)



Obbligo di contabilizzazione e ripartizione delle spese di climatizzazione in base ai consumi effettivi

Sempre il D.Lgs. n°102 del 04/07/2014 citato ha introdotto **per i condomini e gli edifici polifunzionali** con impianto di riscaldamento/raffrescamento centralizzato (o serviti da teleriscaldamento) l'obbligo di contabilizzazione individuale dell'energia e di ripartizione delle relative spese di climatizzazione **entro il 31 dicembre 2016**.

Siamo a disposizione per informazioni e chiarimenti in merito a tale obbligo

Tecnico referente: ing. Andrea D'Ascanio (e-mail: andrea.dascanio@scsa.it)

FORMAZIONE CONDUTTORI PER IMPIANTI TERMICI

A seguito degli obblighi normativi derivanti dal art. 287 D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e dall'art 6 del DPR 74/2013 (esercizio, conduzione, controllo impianti termici), il personale addetto **alla conduzione** degli impianti termici civili di potenza termica nominale **superiore a 232 kW** deve essere munito di un **patentino di abilitazione**, a prescindere dal tipo di combustibile utilizzato.

Tale obbligo è quindi rivolto alle imprese che gestiscono e/o effettuano la manutenzione degli impianti termici, ma anche alle aziende che hanno personale interno addetto a svolgere tali incarichi.

I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciati ai sensi del regio decreto 12/05/1927 n. 824 costituiscono titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio senza esame dei patentini citati.

Al fine di assistere alcune imprese clienti nell'adeguarsi all'obbligo normativo, Studio Centro Sicurezza Ambiente Srl sta raccogliendo le adesioni per effettuare **un corso di formazione per conduttori di generatori di vapore**, che consenta quindi anche l'ottenimento del patentino per i conduttori di impianti termici civili.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di svolgimento del corso di formazione, alla durata e ai relativi costi, contattare la nostra segreteria tecnica.

Riferimento: Flavia (e-mail: flavia.fenoglio@scsa.it)

Tecnico referente: ing. Andrea D'Ascanio (e-mail: andrea.dascanio@scsa.it)

A cura di Andrea D'Ascanio

